

Contratto di appalto per il servizio di docenza nel corso FSE “ANIMATION PRODUCT MANAGER: IDEAZIONE E SVILUPPO DI ANIMAZIONI PER KIDS & TEEN”
CIG: BA85966ACD

*

Art.1 - Le Parti

1. **Fondazione Sistema Toscana**, con sede legale a Firenze, Via Duca d’Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484 in persona del Direttore, Francesco Palumbo, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Sistema Toscana (di seguito denominata per brevità “**FST**”, o anche “**Committente**”).
2. **BeQ Entertainment S.r.l.**, con sede legale a Milano, Via Crescenzago n. 30, codice fiscale e partita IVA n.10460790966, in persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società (di seguito denominata anche soltanto “**Affidatario**” o “**Esecutore**”).

Art. 2 - Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Responsabile dell’Area Cinema e Mediateca, Stefania Ippoliti (recapito e-mail: s.ippoliti@fst.it).
2. Il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ai sensi dell’art. 114 del Codice è assunto da Luigi Formicola (recapito e-mail: l.formicola@fst.it).
3. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 3 - Oggetto

1. Oggetto del presente contratto è il servizio di docenza nel corso FSE “ANIMATION PRODUCT MANAGER: IDEAZIONE E SVILUPPO DI ANIMAZIONI PER KIDS & TEEN” presso MDC Prato.
2. La docenza di cui al punto precedente è tenuta da Jezdic Cristian.
3. L’esecutore dovrà attenersi alle indicazioni del DEC nello svolgimento dei servizi oggetto dell’incarico.
4. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L’imposta di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell’Affidatario.
5. Al termine dell’esecuzione del contratto il RUP provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione.

Art. 4 - Importi

1. Il corrispettivo riconosciuto all’Affidatario è pari ad **€ 4.500,00 (euro quattromila cinquecento/00) oltre IVA**.
2. Per l’espletamento dei servizi oggetto del contratto affidato non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario predisporre il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 41 comma 14 del Codice.
3. Nel corrispettivo come sopra determinato deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente Contratto e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Affidatario a qualsiasi pretesa.
4. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l’IVA.
5. L’IVA è a carico di FST.
6. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L’imposta di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell’Affidatario.

Art. 5 - Termini temporali

1. Il contratto acquisisce efficacia dal momento in cui è sottoscritto sino al termine delle prestazioni previsto per il giorno 5 luglio 2026.

Art. 6 - Sospensione del Contratto, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all’Affidatario la sospensione dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all’art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell’esecuzione del presente contratto.

2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Affidatario è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Affidatario, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligato entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.
3. È espressamente escluso il tacito rinnovo.
4. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.
5. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 7 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 8 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, compreso il d.lgs. 81/2008.

Art. 9 - Penali e risoluzione del contratto

1. La mancata esecuzione delle prestazioni sopra descritte (o anche di una parte soltanto di esse) entro i termini concordati tra l'Affidatario e la Committente, quando non sia determinata o imputabile dalla/alla Committente, sarà considerata un grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. e determinerà il sorgere della relativa responsabilità per il risarcimento del danno, causato alla Committente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e seguenti c.c.
2. In caso di risoluzione, la Committente procederà a rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera.

Art. 10 - Fatturazione

1. FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica; pertanto, le fatture debbono essere inviate tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**; è richiesta anche la trasmissione di una "copia di cortesia" delle medesime fatture in formato pdf **ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE** alle seguenti caselle di posta elettronica l.formicola@fst.it, mdc@fst.it e amministrazione@fst.it.
2. Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo split payment;
3. Le fatture devono essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484
4. L'Affidatario emette fattura in tre tranches di pari importo al 28 febbraio, 30 aprile e 5 luglio 2026.
5. Ogni fattura deve riportare nel campo descrizione quanto di seguito indicato:
Servizio di docenza nel corso FSE "ANIMATION PRODUCT MANAGER: IDEAZIONE E SVILUPPO DI ANIMAZIONI PER KIDS & TEEN"
CIG: BA85966ACD
Codice commessa: FC/24
6. Il pagamento della fattura avverrà tramite bonifico bancario a 30 gg. d.f.f.m., previa verifica da parte di FST della regolarità contributiva dell'Operatore economico, presso i competenti enti previdenziali.

Art. 11 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01) e Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare che dichiara di aver letto dal profilo web di questa Committente e che dichiara di aver compreso.

2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 12 - Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Esecutore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nell'Art. precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'Esecutore stesso o di suoi eventuali collaboratori, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. è: BA85966ACD) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 15 – Diritti

1. L'Affidatario espressamente riconosce che non assumerà alcun ruolo autoriale con riferimento agli elaborati che dovessero essere sviluppati nel corso dello svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto.
2. Fermo quanto previsto al precedente punto 1, tutti i diritti di sfruttamento economico relativi ai contributi eventualmente apportati dall'Affidatario in esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto (i Contributi) si intendono, sin dalla loro creazione e definitivamente, acquisiti nella titolarità esclusiva di FST, e comunque ceduti a quest'ultima a fronte del corrispettivo previsto dal precedente art. 4, nel senso più esteso, cedendo in ogni caso l'Affidatario a FST, che accetta e acquista, con piena facoltà di cessione e/o concessione a terzi, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico in ogni sede, forma e modo, in ogni lingua, in perpetuo ed in tutto il mondo eventualmente sussistenti in relazione ai predetti contributi, ivi inclusi quelli che abbiano carattere autoriale e/o creativo.
3. Inoltre, fermo ed impregiudicato quanto previsto ai precedenti paragrafi, ove i Contributi presentino carattere autoriale e creativo, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario cede, aliena e trasferisce, a fronte del corrispettivo previsto dal precedente art. 4, definitivamente e irrevocabilmente a FST, che acquista e accetta, ora per allora, con piena facoltà di cessione e/o concessione a terzi, in ogni sede, forma e modo, senza limiti di tempo e di spazio, in tutto il mondo, in perpetuo, tutti i diritti di proprietà intellettuale e tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento economico all'Affidatario eventualmente spettanti sulle opere cinematografiche e/o audiovisive, se e in quanto basate sui Contributi, in qualità di contribuente della/e stessa/e, nonché tutti i diritti all'Affidatario spettanti su tutti i materiali realizzati a partire dai Contributi e su qualunque opera da derivata da detti materiali, ivi incluso ai sensi dell'art. 44 della Legge 633/1941 o di altre norme in ogni tempo e luogo applicabili.

Art. 16 - Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Firmato digitalmente dalle Parti

L'Esecutore

BeQ Entertainment S.r.l.

Fondazione Sistema Toscana

il direttore Francesco Palumbo